

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

I) Previdenza

D.P.C.M. 2-3-2001

Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

Epigrafe

Premessa

1.

D.P.C.M. 2 marzo 2001 ⁽¹⁾.Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 118.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 2, [D.P.C.M. 20 dicembre 1999](#).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999](#), concernente il trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

Visti l'art. 74, comma 1, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), contenente l'indicazione delle risorse per far fronte al contributo del datore di lavoro al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e l'art. 78, comma 33, della citata [legge n. 388 del 2000](#), che fa salvi gli effetti prodotti dall'art. 3 del [decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346](#), riguardante le risorse per l'anno 2000, da destinare al funzionamento e al finanziamento dei predetti fondi;

Visti l'art. 74, comma 2, della citata [legge n. 388 del 2000](#), e l'art. 3 del citato [decreto-legge n. 346 del 2000](#), i quali prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di versamento ai fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle complessive risorse assegnate;

Visto l'art. 74, comma 3, della citata [legge n. 388 del 2000](#), riguardante la quota di trattamento di fine rapporto da destinare ai fondi pensione per il personale che ha esercitato l'opzione;

Visto che, a seguito dell'accordo quadro sottoscritto dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999, le parti interessate stanno procedendo alla stipula di accordi per l'istituzione dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e che pertanto

occorre procedere tempestivamente alla definizione delle modalità di versamento ai fondi stessi delle risorse trasferite all'INPDAP;

Decreta:

1. 1. All'art. 2 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽³⁾;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio» sono state sostituite dalle seguenti «del 31 dicembre 2000»;

c) ⁽⁴⁾;

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole «di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi»;

e) al comma 6, sono soppresse le parole «non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi».

⁽³⁾ Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, [D.P.C.M. 20 dicembre 1999](#).

⁽⁴⁾ Sostituisce, con i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, l'originario comma 3 dell'art. 2, [D.P.C.M. 20 dicembre 1999](#).
